

Repubblica Italiana



COMUNE DI PIETRACUPA

Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE
di
GIUNTA MUNICIPALE
COPIA

n. 18 del 07-03-2019

OGGETTO: RICORSO PER ANNULLAMENTO NOTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 17 GENNAIO 2019 RELATIVA AL RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno *duemiladiciannove* il giorno *sette* del mese di *Marzo* con inizio alle ore 18:05 nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Partecipazione</i>
1	DOTT. SANTILLI CAMILLO	SINDACO	Presente
2	MILANO DIEGO	VICE SINDACO	Presente
3	GUGLIELMI ANDREA	ASSESSORE	Assente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Antonella Tabasso che provvede alla redazione del presente verbale.

Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente SINDACO CAMILLO DOTT. SANTILLI dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il CNEL, nel rapporto dal titolo “Le performance dei servizi comunale” (Quaderno n. 2 Ottobre 2018) sottolinea che “i comuni costituiscono il front office della pubblica amministrazione, poiché le loro attività sono in larga parte rivolte direttamente ai cittadini”;
- Al fine di poter esercitare pienamente tale funzione in tutto il territorio nazionale, la Costituzione prevede all'art. 119 l'attribuzione ai comuni di risorse proprie nonché l'istituzione di un “fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”; tale fondo consente, insieme alle entrate fiscali proprie di ciascun ente locale, di “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”;
- Il Comune di Pietracupa opera in un'area con modesta capacità fiscale per abitante per cui è di fondamentale interesse dei cittadini sia un oculato utilizzo da parte dell'amministrazione comunale di ogni euro disponibile, sia un corretto funzionamento del federalismo fiscale affinché siano garantite risorse proporzionate alle funzioni attribuite;

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 1, comma 1, della L. 42/2009 reca disposizioni “volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del coordinamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante”;
- L'art. 2, comma 2, lettera m) della L. 42/2009 prevede il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione e la perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
- L'art. 11, comma 1, lettera c) della L. 42/2009 prevede che le spese per le funzioni di comuni, province e città metropolitane relative alle funzioni diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione siano finanziate “con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante”;

- L'art. 1, comma 449, lettera c) della L. 232/2016 prevede che il fondo di solidarietà comunale sia destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, “di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento”;
- L'art. 1, comma 449, lettera c) della L. 232/2016 dispone che l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare;

VISTI:

- L'art. 1, comma 921, della L. 145/2018 che recita: “Il Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante «Fondo di solidarietà comunale spettante per l'anno 2018», salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione”;
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Allegato a), del 30 ottobre 2018 con cui è stato stabilito, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, la capacità fiscale per l'anno 2019;
- Le risultanze della Commissione Tecnica per i fabbisogni standard del 12 settembre 2018 con sono stati approvati i fabbisogni standard per l'anno 2019;
- La Nota del 17 gennaio 2019, pubblicata sul sito finanzalocale.interno.gov.it, con cui il Dipartimento per gli Affari interni territoriali del Ministero dell'Interno ha ripartito il Fondo di solidarietà comunale 2019 in attuazione dell'art. 1, comma 921, della L. 145/2018, e cioè confermando gli importi assegnati per l'anno 2018, sebbene siano variati la capacità fiscale ed i fabbisogni standard di ciascun comune delle ragioni a statuto ordinario;

CONSIDERATO CHE:

- Le risorse attribuite per effetto dei provvedimenti su menzionati non sono rispettose del dettato costituzionale e non garantiscono al Comune di finanziare integralmente

le funzioni pubbliche attribuite, impedendo così il soddisfacimento dei livelli di prestazione essenziali;

- l'attribuzione di risorse per effetto della normativa su indicata è effettuata in modo non omogeneo tra i diversi comuni, senza considerare correttamente il fabbisogno di ciascuno e determinando una oggettiva violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- Inoltre, la situazione è aggravata e resa insostenibile dall'ingiustificato congelamento della gradualità prevista dall'art. 1, comma 449, lettera c), della L. 232/2016;
- Infine, anche l'applicazione di tale norma è resa in modo irragionevole e diseguale tra i vari comuni in quanto, nell'attribuire alle Amministrazioni lo stesso importo del 2018, non tiene conto delle modifiche nel frattempo intervenute sia relative al fabbisogno che alla capacità fiscale;

CONSIDERATO CHE:

- L'analisi dei dati determina un rilevante squilibrio ai danni dei cittadini, evidenziato nella Relazione Economica che si produrrà in corso di giudizio;

RITENUTO PERTANTO:

- Di intraprendere l'azione legale per recuperare integralmente le risorse spettanti per l'anno 2019, al fine di garantire soprattutto alle fasce più deboli della popolazione i livelli di prestazione essenziali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. Di conferire incarico all'Avv. Salvatore Di Pardo, con studio in Campobasso, alla Traversa di Via Crsipi 70/A per l'avvio dell'azione legale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente, finalizzata all'annullamento della Nota del 17 gennaio 2019 e di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, e funzionale alla rideterminazione delle somme effettivamente spettanti a ciascun comune a titolo di fondo di solidarietà comunale, secondo i principi dettati dalla carta costituzionale, sollevando, altresì, se necessario, questione di costituzionalità sia del Decreto che della normativa richiamata in premessa e ad essa connessa;

3. Di stabilire che questa Amministrazione dovrà sopportare, anticipandole, esclusivamente le spese di giustizia necessarie per l'instaurazione e la prosecuzione del giudizio (a titolo meramente esemplificativo contributo unificato, spese di notifica, integrazione del contraddittorio, spese di consulenza tecnica ecc.), mentre l'onorario del professionista è convenzionalmente limitato all'importo di Euro 50 oltre IVA, CAP e cassa forense; la limitazione dell'importo è giustificata dalla circostanza che il medesimo ricorso sarà proposto, seppur singolarmente, da una pluralità di Amministrazioni comunali;
4. Di stabilire altresì che solo in caso di esito favorevole del giudizio ed effettivo riconoscimento di risorse aggiuntive a titolo di fondo di solidarietà comunale il legale incaricato avrà diritto ad un'integrazione del proprio onorario determinato sulla base dei minimi tariffari ridotti del 30%, oltre a quanto eventualmente liquidato dal Giudice;
5. Di prevedere uno stanziamento prudenziale pari ad Euro 800,00;
6. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti consequenziali derivanti dal presente atto;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnico: **Favorevole**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-CONTABILE
F.to DOTT. CAMILLO SANTILLI**

Li, 07-03-2019	
----------------	--

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49 parere di regolarità contabile : Favorevole	IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE F.to DOTT. CAMILLO SANTILLI
--	---

Li, 07-03-2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-CONTABILE
F.to DOTT. CAMILLO SANTILLI**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE
F.TO DOTT.CAMILLO SANTILLI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-03-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Pietracupa,07-03-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO**

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge 2009 n.69) il giorno 14-03-2019 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e comunicata ai Capigruppo Consiliari il 14-03-2019.

Pietracupa, 14-03-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Pietracupa, 14-03-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO**